



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

## **Regolamento per il funzionamento del “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”.**

### **ART.1: costituzione del Comitato e oggetto del regolamento**

Ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n. 165/01 (come novellato dall'art.21 della L.183/10), nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna è stato istituito , con Decreto n. 55 del 31/05/2011, il “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” – (di seguito denominato Comitato) del personale scolastico (Dirigente, Docente ed ATA) della regione.

Il Comitato ha sede presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e si avvale, per il suo funzionamento, della collaborazione dell'Ufficio competente della Gestione del personale della scuola della medesima Amministrazione.

Il Comitato sostituisce, unificando tutte le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.

### **ART.2: composizione e durata**

Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Nello svolgimento delle loro funzioni , i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non è previsto alcun compenso.

Nell'ambito del Comitato posso essere istituiti gruppi di lavoro con riferimento a specifiche tematiche.

I membri del Comitato decadono dall'incarico nei casi di assenze non giustificate effettuate per tre volte consecutive.

Nelle ipotesi di decadenza ovvero nel caso in cui un componente presenti le proprie dimissioni , opportunamente motivate e per iscritto, il componente supplente sostituirà quello cessato .

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca , presiede e dirige le riunioni ;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;

- nomina il segretario verbalizzante del Comitato;
- nomina , altresì , tra i componenti il Comitato, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che il Presidente ritenga opportuno attribuirgli.

Il Presidente e i componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo organismo.

### **ART.3: competenze**

Nell'ambito delle competenze demandate dalla Direttiva interministeriale del 4/3/11 (punto 3.2) contenente le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati di cui trattasi, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Il Comitato svolge , altresì, i compiti già previsti dall' art.11 e dall'art. 98 del CCNL del 29/11/07 rispettivamente per il Comitato per le pari opportunità e per il Comitato paritetico sul mobbing .

### **ART.4: modalità di funzionamento**

Le sedute del Comitato si intendono validamente costituite con l'intervento di almeno 3 componenti della parte pubblica e 3 componenti della parte sindacale.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria di norma ogni quattro mesi mediante convocazione effettuata per iscritto ai componenti effettivi almeno dieci giorni prima della data prescelta per la riunione.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Il Presidente è comunque tenuto a riunire il Comitato in via straordinaria quando lo richiedano almeno quattro dei suoi membri che rappresentino entrambe le componenti.

I membri impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione alla segreteria del Comitato che convocherà il componente supplente.

Di ogni seduta del Comitato viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, con gli eventuali allegati, sarà depositato e custodito presso l'Ufficio competente della Gestione del personale della scuola dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi di dati e informazioni fornite dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs n. 81/09 e dalla relazione redatta dalla medesima ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le

Pari Opportunità – recante misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”.

#### **ART.5: rapporti con l'Amministrazione, le organizzazioni sindacali ed altri organismi**

Il Comitato, come previsto dall'art.57 del D.Lgs 165/01 (novellato dalla L.183/10) opera in collaborazione con la Consigliera di parità.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, senza oneri aggiuntivi, nonché degli uffici dell'Amministrazione in relazione alle rispettive competenze.

Il Comitato, nell'ambito dei propri compiti indicati dalla citata Direttiva interministeriale del 4/3/11, formula proposte atte a creare effettive condizioni di miglioramento che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione collettiva decentrata.

Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può promuovere indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità, senza aggravio di spesa per l'Amministrazione.

#### **ART.6: comunicazione**

Il Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie deliberazioni utilizzando un apposito spazio del portale telematico dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sull' area web dedicata per l'attività del Comitato.

#### **ART.7: disposizioni finali**

Il presente Regolamento è stato adottato all'unanimità dal Comitato nella seduta di insediamento del 05 ottobre 2011 ed entra in vigore dalla stessa data .

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il Regolamento può essere oggetto di revisione su richiesta delle parti ed eventuali modifiche potranno essere effettuate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori saranno utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).

Bologna 05/10/2011